

(N. 472)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1977

Modifiche agli articoli 78, 80, 84, 87, 91, 98 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nelle parti in cui prevedono l'attribuzione di apposito punteggio all'idoneità conseguita nella qualifica e disciplina messa a concorso e la non cumulabilità dei punteggi delle docenze e specializzazioni nella stessa disciplina

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente normativa concorsuale del personale sanitario ospedaliero prevede una autonoma valutazione, quale titolo, dell'idoneità relativa alla qualifica e disciplina messa a concorso, che viene valutata fino a punti 7,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo.

Un punteggio assai rilevante non trova adeguata giustificazione e contraddice la natura di « requisito » di ammissione al concorso di assunzione che l'idoneità oggi presenta.

L'idoneità inoltre è l'unico titolo valutabile in base al punteggio, punteggio che permanendo non da un'unica commissione giudicatrice ma da varie commissioni succedentisi nelle varie sessioni è insuscettibile di valutazione uniforme e ponderata.

Ma ciò che più interessa sottolineare è come una tale concezione dell'idoneità contrasti con lo spirito garantista che la misura

tendeva a realizzare, e precisamente una garanzia del possesso, da parte dei sanitari aspiranti all'assunzione ospedaliera, di un grado di professionalità tale da garantire la salute degli utenti il servizio ospedaliero.

È pertanto opportuno eliminare l'attribuzione di un punteggio *ad hoc* per l'idoneità e quindi ricondurla nell'elenco dei requisiti specifici per l'assunzione.

Inoltre la recente legge 18 aprile 1975 n. 148, ha introdotto, modificando la preesistente disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, il principio della non cumulabilità dei punteggi delle docenze e specializzazioni conseguite nella stessa disciplina.

Nell'adottare tale misura tuttavia non ci si è resi del tutto conto della disarmonia e disparità che si veniva creando, in quanto si è venuti a penalizzare il sanitario che cura la propria preparazione scientifica specifi-

ca nella disciplina in cui opera rispetto ai sanitari che presentano una formazione più eclettica.

Infatti un sanitario specializzato nella disciplina oggetto del concorso che abbia conseguito in detta disciplina anche la libera docenza, si vedrà attribuito un punteggio inferiore rispetto al collega anch'esso specializzato nella disciplina, ma libero docente in disciplina affine.

Nella prima ipotesi infatti conseguirà un

punteggio di soli tre punti, non essendo cumulabile anche il punteggio della libera docenza, nel secondo caso invece essendo i due punteggi cumulabili conseguirà 4,50 punti.

Ciò a nostro avviso rappresenta oltrechè una palese disparità di trattamento, una disincentivazione al medico ospedaliero a perfezionare la propria preparazione nella disciplina relativa all'attività espletata.

Si propongono pertanto le seguenti modifiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il penultimo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, è sostituito dal seguente:

« I punteggi delle docenze e delle specializzazioni sono cumulabili anche se inerenti alla stessa disciplina ».

Art. 2.

Il penultimo comma dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Titoli accademici e di studio: le libere docenze, specializzazioni ed altri titoli di studio sono valutati con gli stessi criteri stabiliti per il concorso a posto di sovrintendente sanitario ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, è soppresso.

Art. 4.

Nell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, i titoli accademici e di studio sono sostituiti dai seguenti:

« 1) libera docenza nella disciplina messa a concorso punti 3; libera docenza in disciplina affine punti 1,50; libera docenza in altra disciplina punti 0,75;

2) specializzazione nella disciplina messa a concorso punti 3; specializzazione in disciplina affine punti 1,50; specializzazione in altra disciplina punti 0,75;

3) per altri titoli accademici e di studio, comprese le idoneità nazionali e regionali a qualifiche e discipline diverse da quelle messe a concorso, la commissione dispone di punti 0,50, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

In caso di più docenze o di più specializzazioni, è valutata a punteggio pieno la docenza o la specializzazione più favorevole al candidato; le ulteriori docenze e specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi ridotti del 75 per cento.

I punteggi delle docenze e delle specializzazioni sono cumulabili anche se inerenti alla stessa disciplina ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dalla legge 18 aprile 1975, è soppresso.

Art. 6.

Nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, i titoli accademici e di studio sono sostituiti dai seguenti:

« 1) libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso punti 3; li-

bera docenza in disciplina affine punti 1,50;
libera docenza in altra disciplina punti 0,75;

2) specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso punti 3; specializzazione in disciplina affine punti 1,50; specializzazione in altra disciplina punti 0,75;

3) per altri titoli accademici e di studio la commissione dispone di punti 0,50 da attribuire secondo la natura dei titoli stessi, comprese le idoneità nazionali o regionali in qualifica diversa da quella messa a concorso.

In caso di più docenze o di specializzazioni, è valutata a punteggio pieno la docenza o la specializzazione più favorevole al candidato; le ulteriori docenze o specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi ridotti del 75 per cento.

I punteggi delle docenze e delle specializzazioni sono cumulabili anche se inerenti alla stessa disciplina ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, è soppresso.